

ALLEGATO A – Procedura informatica di presentazione delle domande di ammissione

Art. 1 – Procedura di ammissione dei nuovi soci

1.1 L'ammissione di nuovi associati avviene secondo le norme di cui all'art. 1 del presente Regolamento. L'allegato A definisce le modalità di svolgimento della procedura.

Art. 2 – Invito da parte del Consiglio direttivo

2.1 Il Consiglio direttivo dell'Associazione può invitare direttamente ad aderire all'Associazione candidati in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dallo Statuto e dal Codice etico.

2.2 La scelta del Consiglio è discrezionale e non deve essere motivata.

2.3 L'invito di cui al presente articolo non è soggetto a particolari formalità. Dell'invito va, comunque, data comunicazione agli associati.

2.4 Gli associati che abbiano aderito all'Associazione su invito diretto da parte del Consiglio direttivo sono, al pari di ogni altro associato, soggetti alle norme in materia di recesso e di esclusione, di cui al presente regolamento.

Art. 3 – Presentazione da parte di un associato e candidatura spontanea

3.1 Le candidature spontanee o proposte dietro presentazione da parte di un associato sono sottoposte a duplice votazione, da parte del Consiglio direttivo e dell'Assemblea generale dei soci.

3.2 La candidatura deve contenere:

- Generalità e contatti;
- Curriculum vitae;
- Lettera motivazionale;
- Accettazione Statuto, Codice Etico e Regolamento ammissione ed esclusione soci.

3.3 Il Consiglio direttivo verifica l'ammissibilità della candidatura, della completezza della documentazione richiesta, dell'assenza di cause ostative all'adesione. Se la verifica ha esito positivo, il Consiglio ammette la candidatura. La decisione del Consiglio non è motivata a pena di invalidità e riguarda esclusivamente l'ammissibilità della candidatura, mentre nel merito è attribuita alla competenza dell'Assemblea.

3.4 Se la candidatura è ammissibile, viene sottoposta all'assemblea dei soci. L'assemblea decide esprimendo il proprio voto. La votazione rimane aperta per una settimana a partire dalla sottoposizione della questione all'Assemblea. Ogni associato può esprimere un voto. La candidatura si intende approvata con la maggioranza semplice dei voti espressi. Il voto del candidato che non si esprima nella votazione non è conteggiato ai fini del quorum costitutivo.

3.5 Se la candidatura viene approvata dall'Assemblea, essa è comunicata al candidato, cui viene consegnata la lettera di invito di cui all'Allegato B al presente regolamento. L'invito deve essere accettato dal candidato. Dalla data di accettazione del candidato decorre il termine di prova, di sei mesi.

3.6 Decorso fruttuosamente il termine di prova, se il candidato ha serbato un ritegno non incompatibile con i valori dell'Associazione e non siano emerse ragioni che ostano alla partecipazione a Base, la prova si intende superata e il candidato acquista lo status di associato. Il Consiglio direttivo vota il superamento della prova. Il voto favorevole al

superamento della prova non è motivato. Il voto contrario è motivato e tiene conto delle ragioni di incompatibilità con lo status di associato di Base.

3.7 Il voto del Consiglio direttivo, che approva o disapprova il superamento della prova, è efficace decorsi sette giorni dalla votazione; esso va notificato agli associati. Entro tale termine ogni associato può proporre osservazioni rispetto al voto, sia esso favorevole o contrario.

Art. 4 – Periodo di prova

4.1 per speciali ragioni di opportunità, di cui va data adeguata motivazione, il Consiglio direttivo può deliberare che l'adesione a Base di un candidato non sia preceduta dal periodo di prova.